

LEGGE BRASILIANA SULLA MEDIAZIONE ***LEGGE N. 13.140, DEL 26 GIUGNO 2015.**

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Rendo noto che il *Congresso Nacional*¹ decreta ed io emano la seguente Legge:

Art. 1º La presente Legge prevede la mediazione per la risoluzione di controversie tra soggetti privati e per la composizione dei conflitti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Paragrafo unico. Si intende per mediazione l'attività tecnica svolta da un terzo imparziale privo di potere decisorio il quale, una volta scelto o accettato dalle parti, le aiuta e le incentiva a individuare o a sviluppare delle soluzioni consensuali alla controversia.

CAPITOLO I**DELLA MEDIAZIONE****Sezione I****Disposizioni Generali**

Art. 2º La mediazione sarà guidata dai seguenti principi:

I – l'imparzialità del mediatore;

II – l'isonomia tra le parti;

III – l'oralità;

IV – l'informalità;

V – l'autonomia della volontà delle parti;

VI – la ricerca del consenso;

¹ NT: Parlamento bicamerale brasiliano.

VII – la riservatezza;

VIII – la buona fede.

§ 1º Nell'ipotesi in cui sia prevista contrattualmente una clausola di mediazione, le parti dovranno comparire al primo incontro di mediazione.

§ 2º Nessuno sarà costretto a rimanere in una procedura di mediazione.

Art. 3º Possono essere oggetto di mediazione sia i conflitti su diritti disponibili sia quelli su diritti indisponibili che ammettono transazione.

§ 1º La mediazione può riguardare l'intero conflitto o parte di esso.

§ 2º Il consenso tra le parti che coinvolge diritti indisponibili ma transigibili deve essere omologato dal Tribunale, mediante parere previo del Pubblico Ministero.

Sezione II

Dei Mediatori

Sottosezione I

Disposizioni Comuni

Art. 4º Il mediatore sarà designato dal tribunale oppure scelto dalle parti.

§ 1º Il mediatore condurrà la procedura di dialogo tra le parti cercando di raggiungere l'intesa e il consenso e agevolando la risoluzione del conflitto.

§ 2º A coloro che sono privi di mezzi sarà assicurata la gratuità della mediazione.

Art. 5º Si applicano al mediatore gli stessi casi legali di rikusazione del giudice.

Paragrafo unico. La persona designata ad attuare come mediatore ha il dovere di rivelare alle parti, prima di accettare l'incarico, qualsiasi fatto o circostanza che possa suscitare dei dubbi giustificati riguardo alla sua imparzialità come mediatore del conflitto; in tale caso, la persona indicata potrà essere rikusata da una delle parti.

Art. 6º È vietato al mediatore per il periodo di un anno, a decorrere dall'ultima udienza a cui ha preso parte, agire come consulente, rappresentare o difendere una delle parti.

Art. 7º Il mediatore non potrà attuare come arbitro o essere chiamato come testimone in procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al conflitto in cui ha attuato come mediatore.

Art. 8º Il mediatore nonché tutti coloro che lo assistono nella procedura di mediazione, nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione delle loro funzioni, sono equiparati a pubblici dipendenti, ai fini della legge penale.

Sottosezione II

Dei Mediatori Stragiudiziali

Art. 9º Potrà agire come mediatore stragiudiziale qualsiasi persona che goda della fiducia delle parti e che sia in grado di condurre la mediazione, a prescindere dal fatto che faccia parte o sia iscritto in un qualsiasi consiglio, ente di classe o associazione.

Art. 10. Le parti potranno essere assistite da avvocati o da pubblici difensori.

Paragrafo unico. Qualora una delle parti compaia accompagnata da un avvocato o pubblico difensore il mediatore dovrà sospendere la procedura fino a quando tutte le parti si troveranno debitamente assistite.

Sottosezione III

Dei Mediatori Giudiziali

Art. 11. Potrà agire come mediatore giudiziale la persona capace, che abbia concluso da almeno due anni un corso di laurea dell'istruzione superiore presso un'Istituzione riconosciuta dal Ministero per l'Istruzione, e che abbia inoltre conseguito la propria abilitazione presso una scuola o istituzione per la formazione di mediatori riconosciuta dalla *Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM*² o dai tribunali, osservati i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio Nazionale di Giustizia congiuntamente con il Ministero per la Giustizia.

Art. 12. I tribunali istituiranno e manterranno dei registri aggiornati dei mediatori abilitati e autorizzati ad agire nelle mediazioni giudiziali.

§ 1º L'iscrizione nei registri dei mediatori giudiziali sarà richiesta dall'interessato al tribunale competente nella zona in cui si intende esercitare la mediazione.

§ 2º I tribunali disciplineranno la pratica per l'iscrizione e cancellazione dei suoi mediatori.

² Scuola nazionale per la formazione e perfezionamento dei magistrati.

Art. 13. La remunerazione dovuta ai mediatori giudiziali sarà determinata dai tribunali e sostenuta dalle parti, osservato il disposto del § 2º, art. 4º della presente Legge.

Sezione III

Della Procedura di Mediazione

Sottosezione I

Disposizioni Comuni

Art. 14. All'inizio del primo incontro di mediazione, e sempre che lo riterrà necessario, il mediatore dovrà avvertire le parti sulle regole di riservatezza applicabili alla procedura.

Art. 15. Su istanza delle parti o del mediatore, e mediante l'approvazione delle parti, altri mediatori potranno essere ammessi ad agire nella stessa procedura qualora tale scelta sia consigliabile in virtù della natura e della complessità del conflitto.

Art. 16. Qualora vi sia già un procedimento arbitrale o giudiziale in corso, le parti potranno ugualmente sottoporsi alla mediazione; in questo caso esse dovranno richiedere al giudice o all'arbitro la sospensione del procedimento per un periodo sufficiente alla risoluzione consensuale della controversia.

§ 1º Non è impugnabile la decisione che sospende il procedimento su richiesta delle parti.

§ 2º La sospensione del procedimento non osta alla concessione delle misure urgenti da parte del giudice o dell'arbitro.

Art. 17. La mediazione s'intende instaurata dalla data fissata per il primo incontro di mediazione.

Paragrafo unico. Per tutta la durata della procedura di mediazione i termini di prescrizione rimangono sospesi.

Art. 18. Una volta iniziata la mediazione, gli ulteriori incontri potranno essere fissati soltanto mediante il consenso delle parti.

Art. 19. Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore potrà incontrare le parti sia congiuntamente che separatamente nonché richiedere le informazioni che riterrà necessarie per agevolare la loro intesa.

Art. 20. La procedura di mediazione sarà da ritenersi conclusa con la redazione dell'atto conclusivo oppure nel momento in cui sarà celebrato un nuovo accordo o ancora quando non saranno più giustificati ulteriori sforzi per raggiungere il consenso sia per dichiarazione del mediatore sia per la manifestazione di una delle parti.

Paragrafo unico. L'atto finale della mediazione, nell'ipotesi in cui si concluda un accordo, costituisce titolo esecutivo stragiudiziale e, se omologato giudizialmente, titolo esecutivo giudiziale.

Sottosezione II

Della Mediazione Stragiudiziale

Art. 21. L'invito per avviare la procedura di mediazione stragiudiziale potrà essere fatto mediante qualunque mezzo di comunicazione e dovrà contenere lo scopo proposto per la negoziazione, la data e il luogo del primo incontro.

Paragrafo unico. L'invito proposto da una delle parti all'altra è da ritenersi rifiutato nel caso in cui non vi siano risposte entro trenta giorni dalla data del ricevimento.

Art. 22. La clausola contrattuale di mediazione dovrà almeno contenere:

I – il termine minimo e massimo per la realizzazione del primo incontro di mediazione a decorrere dalla data di ricevimento dell'invito;

II – il luogo del primo incontro di mediazione;

III – i criteri per la scelta del mediatore o dell'equipe di mediazione;

IV – le sanzioni previste in caso di mancata comparizione della parte invitata al primo incontro di mediazione.

§ 1º Una determinazione contrattuale può sostituire la specificazione delle voci sopra citate con l'indicazione del regolamento pubblicato da un'istituzione idonea alla prestazione di servizi di mediazione, in cui risultino con chiarezza i criteri per la scelta del mediatore e la realizzazione del primo incontro di mediazione.

§ 2º Caso il contratto non lo preveda con completezza, si dovranno osservare per la realizzazione del primo incontro di mediazione i seguenti criteri:

I – il termine minimo di dieci giorni lavorativi e il termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento dell'invito;

II – un luogo idoneo ad un incontro in cui si possano discutere informazioni riservate;

III – un elenco di cinque nomi, contenente le informazioni di recapito e le informazioni professionali sui mediatori qualificati; la parte invitata potrà scegliere espressamente uno qualsiasi tra i cinque mediatori, e qualora essa non si manifesti, sarà ritenuto come accettato il primo nome dell'elenco;

IV – la mancata comparizione della parte invitata al primo incontro di mediazione implicherà che essa sopporti il cinquanta per cento delle spese e degli onorari della parte soccombente nel caso in cui la prima vinca la procedura arbitrale o giudiziale, successiva [alla procedura di mediazione], che riguardi lo scopo della mediazione a cui è stata invitata.

§ 3º Nelle liti derivanti da contratti commerciali o societari che non comprendano la clausola di mediazione, il mediatore stragiudiziale potrà ricevere un compenso per le sue prestazioni soltanto se le parti decideranno di sottoscrivere l'atto iniziale di mediazione e se rimarranno volontariamente nella procedura di mediazione.

Art. 23. Qualora mediante una clausola contrattuale di mediazione le parti si siano vincolate a non avviare la procedura arbitrale o il procedimento giudiziale per un determinato intervallo di tempo oppure fino alla sopravvenienza di una determinata condizione, l'arbitro, o il giudice, sospenderà l'arbitrato in corso o l'azione in corso per il termine che è stato accordato oppure fino alla sopravvenienza della condizione concordata.

Paragrafo unico. Quanto sopra disposto non si applica alle misure urgenti quando il ricorso all'autorità giudiziaria è diretto ad evitare l'estinzione del diritto.

Sottosezione III

Della Mediazione Giudiziale

Art. 24. I tribunali istituiranno dei centri giudiziari per la risoluzione consensuale dei conflitti; tali centri saranno responsabili della realizzazione delle sessioni e udienze di conciliazione e mediazione preprocessuali e processuali e dello sviluppo di programmi volti a aiutare, orientare e incentivare l'autocomposizione.

Paragrafo unico. La composizione e l'organizzazione dei centri saranno definite dal rispettivo tribunale nell'osservanza delle norme del Consiglio Nazionale di Giustizia.

Art. 25. Nella mediazione giudiziale, i mediatori non sono soggetti all'accettazione previa delle parti, in osservanza del disposto dell' art. 5º della presente Legge.

Art. 26. Le parti dovranno essere assistite da avvocati o pubblici difensori, fatte salve le ipotesi previste dalle Leggi n° 9.099, del 26 settembre 1995, e n. 10.259, del 12 luglio 2001.

Paragrafo unico. A coloro che dimostrino l'insufficienza di risorse sarà assicurata l'assistenza per mezzo della *Defensoria Pública*³.

Art. 27. Qualora la domanda introduttiva del giudizio rispetti i requisiti fondamentali, e non sussista un caso di rigetto preliminare di essa, il giudice fisserà l'udienza di mediazione.

Art. 28. La procedura di mediazione giudiziale dovrà esse conclusa nel termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla prima sessione, salvo quando le parti, di comune accordo, richiedano una proroga.

Paragrafo unico. In caso di raggiungimento di un accordo, gli atti saranno inviati al giudice che ordinerà l'archiviazione della procedura e, su richiesta delle parti, omologherà l'accordo, pronunciando la sentenza, la chiusura della mediazione e l'archiviazione della procedura.

Art. 29. In caso di risoluzione del conflitto con mediazione anteriormente alla citazione del convenuto, non saranno dovute le spese giudiziali finali.

Sezione IV

Della riservatezza e le sue eccezioni

Art. 30. Ogni informazione riguardante la procedura di mediazione sarà riservata nei confronti di terzi e non potrà essere rivelata nemmeno in sede di procedure arbitrali o giudiziali, salvo quando le parti lo decidano espressamente in modo diverso oppure quando la loro divulgazione è richiesta dalla legge o è necessaria all'adempimento dell'accordo raggiunto con lala procedura di mediazione.

§ 1º L'obbligo della riservatezza si applica alle parti, ai loro incaricati, avvocati, consulenti tecnici e ad altri soggetti di loro fiducia che direttamente o indirettamente abbiano partecipato alla procedura di mediazione, ottenendo:

I - dichiarazioni, pareri, suggerimenti, promesse o proposte formulate da una parte all'altra alla ricerca di un'intesa per il conflitto;

³ N.T. pubblici difensori.

II – riconoscimenti di un fatto, ad opera di una delle parti nel corso della procedura di mediazione;

III – manifestazione dell'accettazione di una proposta di accordo presentata dal mediatore;

IV - documenti elaborati esclusivamente ai fini della procedura di mediazione.

§ 2º La prova presentata che non si trovi in conformità con quanto disposto dal presente articolo non sarà ammessa nel procedimento arbitrale o giudiziale.

§ 3º Non sono tutelate dalla norma di riservatezza le informazioni relative a reati perseguibili d'ufficio.

§ 4º La norma sulla riservatezza non preclude il dovere dei soggetti citati all'inizio dell'articolo di fornire informazioni all'amministrazione pubblica finanziaria successivamente alla chiusura della mediazione, e si applica ai suoi dipendenti l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni ottenute ai sensi dell'art. 198 della Legge n° 5.172, del 25 ottobre 1966 - codice tributario nazionale.

Art. 31. Sarà riservata l'informazione fornita da una parte in sessione privata, non potendo il mediatore rivelarla alle altre parti, salvo se espressamente autorizzato a tali fini.

CAPITOLO II

DELL'AUTOCOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI IN CUI UNA DELLE PARTI È PERSONA GIURIDICA DEL DIRITTO PUBBLICO

Sezione I

Disposizioni Comuni

Art. 32. L'Unione, gli Stati, il Distretto Federale e i Comuni potranno istituire camere di prevenzione e risoluzione conflitti, nell'ambito dei rispettivi enti di Avvocatura Pubblica, ove esistano, competenti a:

I - dirimere conflitti tra organi ed enti della pubblica amministrazione;

II – valutare l'ammissibilità delle domande di risoluzione dei conflitti, per mezzo di composizione, nei casi di controversia tra privati e persone giuridiche di diritto pubblico;

III - promuovere, se del caso, la conclusione di una transazione per disciplinare il comportamento [del danneggiante].

§ 1º Il modo di composizione e funzionamento delle camere, di cui all'inizio del presente articolo, sarà determinato dal regolamento di ogni ente territoriale.

§ 2º Il deferimento del conflitto alle camere, di cui all'inizio del presente articolo, è facoltativo ed è applicabile solo ai casi previsti nel regolamento del rispettivo ente territoriale.

§ 3º In caso di consenso tra le parti, l'accordo sarà redatto per iscritto e costituirà titolo esecutivo stragiudiziale.

§ 4º Non rientrano tra le competenze degli organi citati all'inizio del presente articolo le controversie che possono essere risolte soltanto per mezzo di atti o di concessione di diritti soggetti all'autorizzazione del Potere Legislativo.

§ 5º Sono comprese tra le competenze delle camere, di cui all'inizio del presente articolo, la prevenzione e la risoluzione di conflitti che interessano l'equilibrio economico e finanziario dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione con i privati.

Art. 33. Finché le camere di mediazione non saranno state istituite, i conflitti potranno essere risolti in base al procedimento di mediazione previsto nella Sottosezione I della Sezione III del Capitolo I della presente Legge.

Paragrafo unico. L'Avvocatura Pubblica dell'Unione, degli Stati, del Distretto Federale e dei Comuni, ove esistono, potrà istituire, d'ufficio o su richiesta, procedure di mediazione collettiva dei conflitti relativi alla prestazione di servizi pubblici.

Art. 34. L'avvio del procedimento amministrativo per la risoluzione consensuale di un conflitto nell'ambito della pubblica amministrazione sospende la prescrizione.

§ 1º Il procedimento si intende instaurato quando l'organo o ente pubblico emette il giudizio di ammissibilità, retroagendo la sospensione della prescrizione alla data di proposizione della domanda di soluzione consensuale del conflitto.

§ 2º Qualora si tratti di materia tributaria, la sospensione della prescrizione dovrà osservare quanto disposto dalla Legge n. 5.172, del 25 ottobre 1966 - codice tributario nazionale.

Sezione II

Dei conflitti che interessano la Pubblica Amministrazione Federale diretta, i suoi enti autonomi⁴ e le fondazioni

Art. 35. Le controversie giuridiche che interessano la pubblica amministrazione federale diretta, i suoi enti autonomi e fondazioni possono essere oggetto di transazione per adesione, in base a:

I – autorizzazione dell’Avvocato-Generale dell’Unione in base alla giurisprudenza pacifica del Supremo Tribunale Federale⁵ o dei tribunali superiori; oppure

II - parere dell’Avvocato-Generale dell’Unione approvato dal Presidente della Repubblica.

§ 1º I requisiti e le condizioni per la transazione per adesione saranno definiti per mezzo di un apposito provvedimento amministrativo.

§ 2º Nel presentare domanda di adesione, l’interessato dovrà allegare la prova del rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti nel provvedimento amministrativo.

§ 3º Il provvedimento amministrativo avrà effetti generali e verrà applicato ai casi identici, tempestivamente abilitati per mezzo di domanda di adesione, anche se dovesse affrontare soltanto parte della controversia.

§ 4º L’adesione comporterà la rinuncia dell’interessato al diritto su cui si fonda l’azione o il ricorso, eventualmente pendenti, di natura amministrativa o giudiziale per ciò che riguarda i punti affrontati dall’oggetto del provvedimento amministrativo.

§ 5º Nel caso in cui l’interessato sia parte di un procedimento giudiziale instaurato da un’azione collettiva, la rinuncia al diritto su cui si basa l’azione dovrà essere espressa per mezzo di domanda rivolta al relativo giudice.

§ 6º Il provvedimento amministrativo destinato alla transazione per adesione non comporta la rinuncia tacita alla prescrizione o alla sua interruzione o sospensione.

Art. 36. In caso di conflitti che interessano controversie giuridiche tra organi o enti del diritto pubblico che integrano la pubblica amministrazione federale, l’Avvocatura-Generale

⁴ N.T.: nell’originale “autarquias” che sono enti pubblici con autonomia amministrativa e patrimoniale.

⁵ N.T. Corte Suprema.

dell'Unione dovrà realizzare una composizione stragiudiziale del conflitto, osservate le procedure previste dall'atto dell'Avvocato-Generale dell'Unione.

§ 1º Nell'ipotesi prevista all'inizio del presente articolo, mancando l'accordo sulla controversia giuridica, spetta all'Avvocato-Generale dell'Unione dirimerla in base alla relativa legislazione.

§ 2º Nei casi in cui la risoluzione della controversia comporti il riconoscimento dell'esistenza di crediti dell'Unione, dei suoi enti autonomi e fondazioni nei confronti di persone giuridiche federali di diritto pubblico, l'Avvocatura-Generale dell'Unione potrà richiedere al *Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão*⁶ l'adeguamento del bilancio per adempiere i debiti riconosciuti legittimi.

§ 3º La composizione stragiudiziale del conflitto non preclude l'accertamento delle responsabilità dell'agente pubblico che ha dato luogo al debito ogni volta che si verificherà che la sua azione od omissione ha costituito, in tese, un'illecito disciplinare.

§ 4º Nei casi in cui la materia oggetto della controversia sia discussa in un'azione di responsabilità amministrativa, oppure nei casi in cui vi sia a suo riguardo una decisione del *Tribunal de Contas*⁷ dell'Unione, la conciliazione di cui all'inizio del presente articolo è subordinata al consenso espresso del giudice della causa o del giudice relatore.

Art. 37. È facoltà degli Stati, del Distretto Federale, dei Comuni, dei suoi enti autonomi e fondazioni pubbliche nonché delle imprese pubbliche e società ad economia mista federali sottoporre le loro controversie con gli organi o enti della pubblica amministrazione federale all'Avvocatura-Generale dell'Unione ai fini della composizione stragiudiziale del conflitto.

Art. 38. Nei casi in cui la controversia giuridica si riferisca ai tributi amministrati dalla *Secretaria da Receita Federal do Brasil*⁸ o a crediti esigibili in cartella esattoriale⁹:

I – non si applicano le disposizioni dei punti II e III dell'art. 32;

II – le imprese pubbliche, le società ad economia mista e le loro consociate che gestiscono attività economica di produzione o commercializzazione di beni o prestazione servizi in regime di concorrenza non potranno valersi della facoltà prevista nell'art. 37;

III – quando costituiscono parti i soggetti citati all'inizio dell'art. 36:

⁶ N.T. Ministero per la pianificazione e gestione.

⁷ N.T. Corte dei Conti.

⁸ N.T. Agenzia delle entrate.

⁹ N.T. Nell'originale '*inscritos em dívida ativa da União*'.

a) il sottoporre il conflitto alla composizione stragiudiziale da parte dell'Avvocatura-Generale dell'Unione comporta la rinuncia al diritto di ricorrere al *Conselho Administrativo de Recursos Fiscais*¹⁰.

b) la riduzione o la cancellazione del credito è subordinata alla manifestazione congiunta dell'Avvocato-Generale dell'Unione e del Ministro di Stato delle Finanze.

Paragrafo unico. Quanto disposto nel punto II e nell'alinea *a* del punto III non preclude la competenza dell'Avvocato-Generale dell'Unione prevista nei punti X e XI dell'art. 4º della Legge Complementare n. 73, del 10 febbraio 1993.

Art. 39. La proposizione dell'azione giudiziale in cui risultino in concomitanza, nei poli attivi e passivi, organi o enti del diritto pubblico che fanno parte della pubblica amministrazione federale dovrà essere previamente autorizzata dall'Avvocato-Generale dell'Unione.

Art. 40. I dipendenti pubblici che partecipano alla procedura di composizione stragiudiziale del conflitto risponderanno in via civile, amministrativa o penale soltanto quando, attraverso un comportamento doloso o fraudolento, hanno tratto un vantaggio patrimoniale indebito, hanno permesso o reso possibile ad un terzo tale vantaggio o concorso al fatto.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41. La *Escola Nacional de Mediação e Conciliação*¹¹, nell'ambito del Ministero della Giustizia potrà istituire una banca dati sulle buone pratiche della mediazione nonché mantenere un elenco di mediatori e di istituzioni di mediazione.

Art. 42. La presente Legge si applica, ove del caso, ad altre forme consensuali di risoluzione conflitti quali le mediazioni comunitarie e scolastiche e quelle effettuate in sede stragiudiziale purché nell'ambito delle loro competenze.

Paragrafo unico. La mediazione nei rapporti di lavoro sarà disciplinata da una apposita legge.

Art. 43. Gli organi ed enti della pubblica amministrazione potranno istituire camere per la risoluzione conflitti tra privati che interessino attività da loro disciplinate o supervisionate.

¹⁰ N.T. Consiglio amministrativo delle risorse fiscali.

¹¹ Scuola nazionale di mediazione e conciliazione.

Art. 44. Gli articoli 1º e 2º della Legge n° 9.469, del 10 luglio de 1997, avranno la seguente redazione:

“Art. 1º L’Avvocato-Generale dell’Unione, sia direttamente sia tramite delega, e i dirigenti massimi delle imprese pubbliche federali, congiuntamente con il dirigente statutario dell’area relativa alla materia, potranno autorizzare la conclusione di accordi o transazioni per prevenire o risolvere le liti, comprese quelle giudiziali.

§ 1º Si potranno istituire delle camere specializzate, composte da funzionari pubblici o pubblici dipendenti, con la finalità di analizzare e formulare proposte di accordi o transazioni.

§ 3º Il regolamento disporrà sulle modalità di composizione delle camere citate nel § 1º, le quali dovranno comprendere almeno un membro effettivo dell’Avvocatura-Generale dell’Unione oppure, nel caso delle imprese pubbliche, un assistente legale o persona che eserciti funzione equivalente.

§ 4º Qualora la controversia interessi montanti superiori a quelli fissati dal regolamento, l’accordo o la transazione, a pena di nullità, è subordinato alla previa ed espressa autorizzazione dell’ Avvocato-Generale dell’Unione e del Ministro di Stato al cui settore di competenza spetti la materia, o ancora al Presidente della Camera dei Deputati, del Senato Federale, della Corte dei Conti dell’Unione, del tribunale o consiglio o del Procuratore Generale della Repubblica, caso siano interessati gli organi dei Poteri Legislativo e Giudiziario o del Pubblico Ministero dell’Unione, con l’esclusione delle imprese pubbliche non dipendenti che avranno bisogno soltanto della previa ed espressa autorizzazione dei dirigenti citati all’inizio dell’articolo.

§ 5º Nella transazione, l’accordo celebrato direttamente dalla parte o tramite procuratore per estinguere o chiudere un procedimento giudiziale, compresi i casi di estensione amministrativa di pagamenti richiesti in giudizio, le parti potranno definire le rispettive responsabilità riguardo al pagamento degli onorari dei rispettivi avvocati.” (Nuova Redazione)

“Art. 2º Il Procuratore-Generale dell’Unione, il Procuratore-Generale Federale, o il Procuratore-Generale del *Banco Central do Brasil* e i dirigenti delle imprese pubbliche federali citate all’inizio dell’art. 1º potranno autorizzare direttamente, o tramite delega, la realizzazione di accordi atti a prevenire o chiudere, giudizialmente o stragiudizialmente, controversie che interessino valori inferiori a quelli fissati dal regolamento.

§ 1º Nel caso delle imprese pubbliche federali, la delega è ristretta all’organo collegiale formalmente costituito, composto da almeno un dirigente statutario.

§ 2º L’accordo di cui all’inizio dell’articolo potrà consistere nel pagamento del debito in rate mensili e successive fino al limite massimo di sessanta.

§ 3º Il montante di ogni rata mensile, all'atto del pagamento, sarà maggiorato da interessi pari al tasso di riferimento del *Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC*¹² per i titoli federali, accumulato mensilmente, e calcolati a partire dal mese successivo a quello del consolidamento fino al mese precedente a quello del pagamento e dell'uno per cento relativamente al mese in cui il pagamento viene effettuato.

§ 4º L'inadempimento di una rata qualsiasi, trascorsi trenta giorni, porterà ad una procedura di esecuzione oppure darà proseguimento ad essa per il saldo." (Nuova Redazione)

Art. 45. Il Decreto n° 70.235, del 6 marzo 1972, entra in vigore con l'aggiunta del seguente art. 14-A:

"Art. 14-A. Nei casi di determinazione e recupero di crediti tributari dell'Unione in cui il soggetto passivo sia un organo o ente di diritto della pubblica amministrazione federale, il sottoporre della lite alla composizione stragiudiziale da parte dell'Avvocatura-Generale dell'Unione vale come reclamo ai fini del disposto del punto III dell'art. 151 della Legge n. 5.172, del 25 ottobre 1966 - codice tributario nazionale."

Art. 46. La mediazione potrà essere fatta via Internet o con altro mezzo di comunicazione che permetta la transazione a distanza purché le parti siano d'accordo.

Paragrafo unico. La parte domiciliata all'estero ha la facoltà di sottoporsi a mediazione secondo le regole stabilite dalla presente Legge.

Art. 47. La presente Legge entra in vigore una volta trascorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione ufficiale.

Art. 48. Si abroga il § 2º dell'art. 6º della Legge n° 9.469, del 10 luglio 1997.

Brasília, 26 giugno 2015; 194º dell'Indipendenza e 127º della Repubblica.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Joaquim Vieira Ferreira Levy

Nelson Barbosa

Luís Inácio Lucena Adams

Questo testo non sostituisce quello pubblicato dal DOU [*Diário Oficial da União* – quotidiano ufficiale dell'Unione] del 29.6.2015.

¹² N.T. Sistema speciale di liquidazione e custodia.

* Ringraziamo il Professor Giovanni Bonato per il Suo aiuto nella revisione della traduzione.